

La tutela della riservatezza nella Chiesa Significato e procedure

Diocesi di Cuneo e di Fossano

Formazione 2018-19

Elio Dotto, 8 maggio 2019

La tutela della riservatezza nella Chiesa

- ▶ Introduzione. Oltre la deriva procedurale.
- ▶ Fonti normative
- ▶ Sussidi
- ▶ Definizioni e procedure di base per il trattamento dei dati personali
- ▶ Informative per un lecito trattamento dei dati personali
- ▶ Casi particolari più ricorrenti di trattamento dei dati personali
- ▶ Precauzioni generali opportune per la tutela della riservatezza
- ▶ Consigli utili per una tutela della riservatezza non solo formale
- ▶ Conclusione. Per una tutela non legalista

Introduzione

Oltre la deriva procedurale

- ▶ La tutela della privacy nella società contemporanea è diventata sempre più **una questione di procedure da seguire** nella gestione dei dati personali. Anche la Chiesa che vive in questo mondo deve di necessità adottare tali procedure secolari, senza tuttavia dimenticare che esse sono funzionali alla più generale tutela della buona fama e dell'intimità delle persone, e dunque al **rispetto dovuto alla coscienza** di ogni fedele, ma più in generale di ogni persona.
- ▶ Nel descrivere le procedure che gli enti ecclesiastici devono adottare nella quotidiana gestione dei dati personali, in applicazione al Regolamento dell'Unione Europea e al Decreto generale della CEI entrambi in vigore dal 25 maggio 2018, offriamo qui i formulari di riferimento, segnalando anche precauzioni opportune e consigli utili, affinché si possa attuare una **tutela della riservatezza non solo formale**.

Fonti normative

- ▶ **Codice di diritto canonico (CIC)**

- ▶ *can. 130 sulla distinzione del foro esterno dal foro interno*

- La potestà di governo di per sé è esercitata nel foro esterno, talora tuttavia nel solo foro interno, in modo tale però che gli effetti che il suo esercizio ha originariamente nel foro esterno, in questo foro non vengano riconosciuti, se non in quanto ciò è stabilito dal diritto per casi determinati.

- ▶ *can. 220 sul diritto dei fedeli alla tutela della buona fama e della riservatezza*

- Non è lecito ad alcuno ledere illegittimamente la buona fama di cui uno gode, o violare il diritto di ogni persona a difendere la propria intimità.

- ▶ Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 24 maggio 2018 recante disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza (DGBFR)

- ▶ Regolamento generale dell'Unione Europea sulla protezione dei dati n. 679 del 27 aprile 2016 in vigore dal 25 maggio 2018 (GDPR)

Sussidi

- ▶ Sezione Modulistica sul sito web della Diocesi di Cuneo:

<http://www.diocesicuneo.it/modulistica/>

Tutela della riservatezza

Fonti normative

Codice di diritto canonico (CIC), cann. 130 e 220
Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 24 maggio 2018 (DGBFR)
Regolamento generale dell'Unione Europea del 27 aprile 2016 (GDPR)

Procedure di base

Nomina di responsabili del trattamento dei dati
Nomina eventuale del responsabile della protezione dei dati
Registro delle attività di trattamento
Inviolabilità degli archivi

Formulari per tutela della riservatezza

Informativa breve per i registri canonici
Informativa completa per attività di culto e religione
Informativa completa per attività non di culto e religione

Casi particolari più ricorrenti

Conservazione di dati già acquisiti sui registri canonici
Conservazione di dati già acquisiti per attività varie
Pubblicazione di foto o di video che ritraggono minori
Pubblicazione di foto o di video che ritraggono maggiorenni

- ▶ Consulenti operativi:

- ▶ per la Diocesi di Cuneo: don Elio Dotto elio.dotto@diocesicuneo.it
- ▶ per la Diocesi di Fossano: Mauro Gelli gelli@diocesifossano.org

Definizioni e procedure di base

Trattamento dei dati personali

- ▶ Comprende **qualsiasi operazione** riferibile ai dati personali, categoria che comprende anche le immagini, compiuta con o senza l'ausilio di processi automatizzati
- ▶ Pertanto sono trattamento dei dati personali: la raccolta dei dati, la loro registrazione, la loro conservazione, il loro uso in qualsiasi modo, la loro trasmissione a terzi...
- ▶ Dunque **quasi tutte le attività abitualmente compiute nell'ambito della chiesa** devono considerarsi trattamento dei dati personali
- ▶ Nella normativa vigente non c'è più una distinzione qualitativa tra dati personali e dati sensibili: **tutti i dati personali sono ugualmente protetti**; ai dati personali più sensibili come l'immagine personale, lo stato civile, la posizione professionale, la condizione economica e la scelta religiosa può essere applicata una protezione maggiore

Definizioni e procedure di base

Base giuridica del trattamento

- ▶ Il trattamento dei dati personali diventa lecito a seguito del **consenso informato** del soggetto interessato
- ▶ Tuttavia ci sono attività che per loro natura non richiedono il consenso ma soltanto la **consapevolezza** di come i dati personali vengono trattati
- ▶ Nell'ordinamento canonico:
 - ▶ la **consapevolezza è sufficiente per il trattamento dei dati necessari affinché si possa partecipare a una specifica attività**: è il caso della compilazione dei registri canonici per i sacramenti o i sacramentali; ma anche della raccolta dei dati per i percorsi di preparazione ai sacramenti e di catechesi in genere, come pure per la partecipazione a pellegrinaggi, gite, sfilate di carnevale, estate ragazzi, campeggi...
 - ▶ il **consenso informato è richiesto per un trattamento dei dati più sistematico, eccedente una specifica attività**: è il caso dell'indirizzario diocesano o parrocchiale, anche nella forma della mailing list, a cui inviare periodiche comunicazioni; ma anche quando si vogliono pubblicare i dati su un annuario cartaceo ad uso interno o quando li si rende disponibili online limitatamente ai dati identificativi, a quelli relativi all'ufficio ricoperto e ai recapiti di posta ordinaria o elettronica;
 - ▶ il **consenso informato è comunque richiesto per i dati personali non strettamente necessari**, come ad esempio l'immagine personale, e **per la trasmissione dei dati a persone giuridiche secolari**, ad esempio a cooperative od associazioni che gestiscono servizi
- ▶ **Consenso informato e consapevolezza vanno esplicitati attraverso specifiche Informative**, diverse a seconda della natura dell'attività

Definizioni e procedure di base

Titolare del trattamento

- ▶ È la **persona giuridica**, l'ente, che promuove l'attività per cui i dati personali vengono trattati: la diocesi, la parrocchia, la confraternita, l'associazione di fedeli...
- ▶ Pertanto il **legale rappresentante in quanto tale è responsabile** che nell'ambito del suo ente il trattamento dei dati personali sia fatto in modo lecito: si tratta di una responsabilità che non può mai essere del tutto delegata
- ▶ Se il legale rappresentante si fa aiutare da terzi nel trattamento dei dati personali - ad esempio nell'ufficio parrocchiale, nell'organizzazione del catechismo o dell'estate ragazzi... - deve conferire loro l'incarico di **responsabili del trattamento dei dati personali** con una lettera in cui precisa le modalità e prescrive le precauzioni
- ▶ Per gli enti che svolgono il trattamento su «larga scala» - le diocesi e le fondazioni diocesane di culto e religione, di norma non le parrocchie, le confraternite, le associazioni di fedeli - il legale rappresentante deve nominare un **responsabile della protezione dei dati** che sorveglia sul rispetto delle modalità e delle precauzioni

Definizioni e procedure di base

Responsabili del trattamento

- ▶ Sono tutti coloro che trattano i dati personali per conto del Titolare del trattamento: segretari, catechisti, animatori...
- ▶ Il legale rappresentante deve conferire loro l'incarico di responsabili del trattamento con una lettera in cui precisa le modalità e prescrive le precauzioni
- ▶ Il contenuto di tale lettera
 - ▶ per i dipendenti può essere integrato nella documentazione relativa al contratto di lavoro;
 - ▶ per i collaboratori volontari può essere integrato nella documentazione relativa alla loro gratuita messa a disposizione

Definizioni e procedure di base

Responsabile della protezione dei dati

- ▶ Di norma non deve essere nominato per le parrocchie, le confraternite, le associazioni di fedeli...
- ▶ Per l'ente **Diocesi di Cuneo**, e dunque per la sua Curia diocesana, al momento tale funzione è affidata al Cancelliere vescovile (art. 48 dello Statuto)
- ▶ Per l'ente **Diocesi di Fossano**, e dunque per la sua Curia diocesana, al momento tale funzione è affidata all'Economo diocesano
- ▶ Le **Fondazioni diocesane di culto e religione** Opere Diocesane Cuneesi, con sede a Cuneo, e Opera per la preservazione della fede, con sede a Fossano, dovranno attivare questa funzione, anche affidandola ad un professionista esterno
- ▶ Il Responsabile della protezione dei dati per conto del legale rappresentante sorveglia sulle modalità e sulle precauzioni necessarie per un lecito trattamento dei dati, precisandole ed interpretandole quando necessario

Definizioni e procedure di base

Registro delle attività di trattamento

- ▶ Si tratta di un **documento obbligatorio**, di facile redazione, anche solo in formato elettronico, che contiene le seguenti informazioni:
 - ▶ a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove presenti, dei responsabili del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;
 - ▶ b) le finalità del trattamento;
 - ▶ c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;
 - ▶ d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi diversi od organizzazioni internazionali;
 - ▶ e) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative
- ▶ La redazione di tale documento può essere affidata al Responsabile della protezione dei dati
- ▶ Per gli enti che non hanno il Responsabile della protezione dei dati metteremo a disposizione un **«registro-tipo»** nella sezione modulistica del sito web della Diocesi di Cuneo

Definizioni e procedure di base

Inviolabilità degli archivi

- ▶ L'archivio, anche quello informatico, deve essere dotato di **un sistema di chiusura** che garantisca una sufficiente sicurezza da tentativi di furto e di scasso. Le chiavi dell'archivio, anche le password, devono essere custodite personalmente e accuratamente dal legale rappresentante del titolare del trattamento o da un suo delegato. Al riguardo, più avanti segnaliamo alcune precauzioni opportune.
- ▶ Spetta al titolare del trattamento **autorizzare agli estranei l'accesso ai dati**.
- ▶ Il titolare del trattamento deve **denunciare** quanto prima all'autorità ecclesiastica competente e, se del caso, anche all'autorità civile, **ogni incursione nell'archivio** che abbia causato sparizione, sottrazione o danneggiamento di registri, atti, documenti pubblici, elenchi e schedari contenenti dati personali.
- ▶ Il titolare del trattamento deve **documentare qualsiasi violazione** dei dati personali, comprese le circostanze in cui si è verificata, le sue conseguenze e i provvedimenti adottati per porvi rimedio.

Informative per un lecito trattamento

Informativa breve

per i registri canonici

- ▶ Quando si raccolgono i dati personali per compilare i registri canonici in occasione dell'amministrazione di sacramenti o sacramentali, il parroco o chi per lui deve informare i fedeli interessati dell'uso limitato e circoscritto di tali dati
- ▶ L'**informativa breve** può essere opportunamente inserita nei **moduli che vengono fatti compilare per esplicitare la richiesta dei sacramenti**: quelli sottoscritti dai genitori che richiedono il battesimo o la cresima del figlio minore di 14 anni, dal catecumeno maggiore di 14 anni che richiede il battesimo, **dai fidanzati che richiedono il matrimonio**... Tale modulistica ad oggi è facoltativa, ma potrebbe risultare pastoralmente utile, oltre che adatta sia ad indicare altri dati personali, come i nomi dei padrini di battesimo o cresima oppure dei testimoni di matrimonio, che ad ottenere il consenso per la pubblicazione di foto o di video che ritraggono minorenni
- ▶ Quando non si utilizza tale modulistica riteniamo che l'informativa breve possa essere data **anche soltanto a voce**, ad esempio nel momento in cui si sottoscrive l'atto di battesimo o l'atto di matrimonio
- ▶ Ovviamente **per un utilizzo diverso dei dati personali raccolti sui registri canonici**, ad esempio per mandare successive comunicazioni ai genitori dei battezzati o agli sposi, **si deve richiedere un consenso a parte**, trasmettendo l'informativa completa

Informative per un lecito trattamento

Informativa completa

per attività di culto e religione

- ▶ A norma dell'art. 16 della legge 222/85, attività di culto e religione sono *quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana*
- ▶ Per raccogliere i dati personali necessari per la partecipazione a tali attività si deve trasmettere un'informativa completa che ha come riferimento normativo il DGBFR della CEI.
- ▶ L'informativa deve essere sottoscritta dagli interessati, da entrambi i genitori in caso di minori, e può richiedere ulteriori consensi se si prevede un trattamento dei dati più sistematico, eccedente una specifica attività, o se i dati vengono trasmessi a persone giuridiche secolari, ad esempio a cooperative od associazioni che gestiscono servizi

Informative per un lecito trattamento Informativa completa per attività non di culto e religione

- ▶ A norma dell'art. 16 della legge 222/85, attività non di culto e religione sono quelle di *assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro* (è questo il caso soltanto di attività gestite da enti secolari, come associazioni o fondazioni di diritto secolare, in quanto per loro natura le attività degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti non sono mai a scopo di lucro, anche quando fossero commerciali)
- ▶ Per raccogliere i dati personali necessari per la partecipazione a tali attività si deve trasmettere un' informativa completa che ha come riferimento normativo il GDPR della UE.
- ▶ L'informativa deve essere sottoscritta dagli interessati, da entrambi i genitori in caso di minori, e può richiedere ulteriori consensi se si prevede un trattamento dei dati più sistematico, eccedente una specifica attività, o se i dati vengono trasmessi a persone giuridiche secolari, ad esempio a cooperative od associazioni che gestiscono servizi

Casi particolari più ricorrenti di trattamento Conservazione di dati già acquisiti sui registri canonici

- ▶ I sacramenti conferiscono **uno *status* personale indelebile**; pertanto la relativa annotazione sugli appositi registri documenta un fatto storico che, come tale, non può essere cancellato
- ▶ Le richieste di **cancellazione** dal registro dei battesimi, fatte dal diretto interessato con la presentazione di una fotocopia del documento di identità, vanno trasmesse tempestivamente dal parroco alla segreteria generale della Curia diocesana, allegando fotocopia dell'atto di battesimo: vengono gestite come un **Atto formale di abbandono della Chiesa cattolica**, che dovrà essere annotato in calce all'atto di battesimo
- ▶ Le richieste di **modificare dati personali identificativi** di un atto di battesimo o di altre registrazioni canoniche possono essere accolte soltanto a seguito di disposizione dell'autorità secolare competente, ad esempio dopo un'adozione, al fine di far corrispondere i dati personali dei documenti canonici all'anagrafe civile: la modifica può essere disposta **solo dal Vescovo diocesano**, previa verifica della documentazione secolare
- ▶ Le richieste di **modificare i nomi dei padrini** di battesimo o cresima **non possono essere accolte** in quanto si registra la funzione esercitata nel giorno dell'amministrazione del sacramento, e non un eventuale sviluppo successivo

Casi particolari più ricorrenti di trattamento

Conservazione di dati già acquisiti per attività varie

- ▶ È necessario inviare una Informativa a tutti i soggetti delle anagrafi già esistenti, anche delle mailing list già in uso, i cui dati personali sono stati lecitamente raccolti prima del 25 maggio 2018
- ▶ È sufficiente anche solo inserire l'informativa in calce alle pubblicazioni cartacee, ad esempio ai bollettini parrocchiali, o alle email
- ▶ Con questa informativa tutti i soggetti delle anagrafi già esistenti vengono messi in condizione di rettificare o cancellare i propri dati, oppure di limitarne l'uso
- ▶ Riteniamo che valga il **silenzio-assenso**: per cui se non arrivano riscontri si può continuare ad utilizzare i dati come fatto finora
- ▶ **D'ora in poi** le anagrafi vanno aggiornate consegnando l'Informativa completa e chiedendone la sottoscrizione, anche solo con un riscontro email, smg

Casi particolari più ricorrenti di trattamento

Publicazione di foto o video che ritraggono minori

- ▶ È necessario consegnare un'apposita Informativa con la richiesta del consenso che deve essere sottoscritto da entrambi i genitori
- ▶ Il consenso va richiesto separatamente per la pubblicazione cartacea delle immagini su bollettini o bacheche e per la pubblicazione online su web o social media; può riguardare una sola attività oppure tutte le attività dell'ente, se c'è anche un consenso generale a trattare i dati in modo sistematico e non specifico
- ▶ Per la realizzazione delle foto e dei video, l'ente deve avvalersi di specifici incaricati, vietando a tutti gli altri operatori o partecipanti alle attività di pubblicare in qualsiasi modo, in particolare sul web e sui social media, immagini proprie che ritraggano anche minori
- ▶ Nell'Informativa l'ente deve anche declinare ogni responsabilità nel caso si verificano abusi rispetto alle prescrizioni date

Casi particolari più ricorrenti di trattamento

Publicazione di foto o video che ritraggono maggiorenni

- ▶ Al momento si adottino perlomeno queste precauzioni, smg:
 - ▶ le foto o i video di una celebrazione o di un **incontro pubblico**, dove si evitano i primi piani, rientrano nel diritto di cronaca, peraltro relativo a manifestazioni a cui si partecipa liberamente, e quindi possono essere usate senza particolari limitazioni, facendo attenzione che gli eventuali minori presenti non siano identificabili
 - ▶ per le foto o i video di un **gruppo limitato di fedeli maggiorenni** - le catechiste, i volontari, i massari... - si informi almeno prima a voce che le immagini potranno essere usate sulle pubblicazioni cartacee, su bacheche e su web o social media dell'ente, dando così la possibilità a chi non vuole comparire di non mettersi in posa, o di nascondersi dietro agli altri...

Precauzioni generali opportune per la tutela della riservatezza

Alcuni accorgimenti tecnici, opportunamente adottati e segnalati sul Registro delle attività di trattamento, tutelano la riservatezza e anche salvaguardano il titolare che ne è responsabile:

1. conservazione dei dati personali su supporti cartacei:

- ❖ conservare i registri cartacei contenenti dati personali **in un solo ambiente**, nelle parrocchie, **o in pochi determinati ambienti**, nella Curia diocesana e in altri organismi complessi, facendo in modo che possano rimanere chiusi a chiave almeno quando non sono presenti i responsabili del trattamento;
- ❖ dove si utilizzano stampanti centralizzate, accertarsi che nell'area di stampa i documenti stampati contenenti dati personali non vadano in mano a soggetti terzi, **andando subito a ritirali** dopo averli lanciati per la stampa;
- ❖ se sulla scrivania personale di lavoro sono presenti documenti contenenti dati personali è opportuno **chiudere la stanza a chiave** quando non si è presenti

Precauzioni generali opportune per la tutela della riservatezza

Alcuni accorgimenti tecnici, opportunamente adottati e segnalati sul Registro delle attività di trattamento, tutelano la riservatezza e anche salvaguardano il titolare che ne è responsabile:

2. conservazione dei dati personali in formato digitale:

- ❖ se vengono conservati su un dispositivo locale, sia sull'**unico computer** dell'ente, protetto anche con backup automatico, oppure sul **server centralizzato** ugualmente protetto dell'ente a cui i diversi dispositivi possono accedere;
- ❖ meglio sarebbe conservare tutti i dati su un **cloud**, e cioè su un server virtuale messo a disposizione gratuitamente o a canoni ridotti dai grandi operatori del web (One drive, Google drive...): il rischio potenziale di accessi-pirata non autorizzati è comunque minore al rischio che dispositivi vari contenenti in locale dati personali vengano smarriti o sottratti;
- ❖ la soluzione ideale è però quella di **utilizzare i sistemi informativi forniti dalla CEI, SIDlopen per le diocesi e SIPAnet per le parrocchie**, i cui dati vengono conservati su server protetti gestiti dal Servizio competente della CEI

Precauzioni generali opportune per la tutela della riservatezza

Alcuni accorgimenti tecnici, opportunamente adottati e segnalati sul Registro delle attività di trattamento, tutelano la riservatezza e anche salvaguardano il titolare che ne è responsabile:

3. comunicazioni elettroniche e telefoniche in genere

- ❖ nelle comunicazioni elettroniche in cui si scambiano dati personali o comunque documenti che contengono dati personali **servirsi esclusivamente della posta elettronica, utilizzando le caselle email istituzionali**: diocesicuneo.it; curia.diocesicuneo.it; operediocesicuneo.it; diocesifossano.org;
- ❖ utilizzare sistemi protetti di gestione delle caselle di posta elettronica che **limitano al massimo il salvataggio dei messaggi e degli allegati in locale**;
- ❖ in generale, tra colleghi di lavoro o collaboratori ma anche nelle relazioni pastorali **l'utilizzo di whatsapp e altri sistemi di messaggistica istantanea deve essere ponderato con grande attenzione** perché si tratta di strumenti invasivi, utili in contesti ristretti come quello dei famigliari o degli amici, ma diversamente problematici
- ❖ più in generale ancora, soprattutto per chi ha una responsabilità - vescovo, vicari, parroci... - rimane sempre preferibile **utilizzare i contatti telefonici fissi istituzionali**, attivando gli opportuni trasferimenti di chiamata quando necessario, piuttosto che diffondere universalmente il proprio numero di cellulare

Consigli utili per una tutela della riservatezza non solo formale

C'è un «galateo» nell'uso degli strumenti di comunicazione che deve essere rispettato non solo per operare meglio ma anche per tutelare la riservatezza: non si tratta solo di «etichetta» ma di una vera e propria «etica della comunicazione»

1. nell'ambiente in cui svolgono le attività:

- ▶ dove c'è uno sportello per il pubblico o comunque una stanza dedicata a ricevere il pubblico, si vigili affinché le persone accedano una alla volta, e non si parli di questioni personali o sensibili in presenza di terzi estranei;
- ▶ chi lavora in una propria postazione separata ed ha frequenti colloqui individuali, tenga abitualmente **chiuse le porte** in modo da tutelare la riservatezza anche dei colloqui telefonici;
- ▶ **non si usi il telefono in corridoi** o altri luoghi dove non è garantita la riservatezza della comunicazione

Consigli utili per una tutela della riservatezza non solo formale

C'è un «galateo» nell'uso degli strumenti di comunicazione che deve essere rispettato non solo per operare meglio ma anche per tutelare la riservatezza: non si tratta solo di «etichetta» ma di una vera e propria «etica della comunicazione»

2. durante le riunioni o i colloqui:

- ▶ nelle riunioni si tengano i telefoni in «modalità aereo», dunque non semplicemente silenziosi ma non raggiungibili: la notifica di messaggi in entrata o anche solo la visualizzazione di chiamate in arrivo su telefoni che abbiamo in mano o sono sul tavolo della riunione, non solo disturba ma anche espone chi scrive o chiama ad una pubblicità indebita;
- ▶ Analogamente, quando si è a colloquio con qualcuno, per i sacerdoti non solo nella confessione, si faccia in modo che il telefono, ovviamente silenzioso, non sia oggetto di distrazione e di norma non si risponda, mettendo in imbarazzo sia chi chiama che chi è a colloquio

Conclusione

Per una tutela non legalista

Benedetto XVI, Discorso ai Delegati delle Nazioni Unite, 18 aprile 2008

- ▶ L'esperienza ci insegna che spesso la legalità prevale sulla giustizia quando l'insistenza sui diritti umani li fa apparire come l'esclusivo risultato di provvedimenti legislativi o di decisioni normative prese dalle varie agenzie di coloro che sono al potere. **Quando vengono presentati semplicemente in termini di legalità, i diritti rischiano di diventare deboli proposizioni staccate dalla dimensione etica e razionale, che è il loro fondamento e scopo.**
- ▶ I diritti umani - *e dunque anche il diritto alla tutela della buona fama e della riservatezza, ndr* - debbono esser rispettati quali **espressione di giustizia** e non semplicemente perché possono essere fatti rispettare mediante la volontà dei legislatori.